

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTO 45° DI CASE POPOLARI

NEL COMUNE DI BRINDISI -QUARTIERE S. ILIA-

Esercizio 1968 - D.L. 28.3.1968, n. 422.

Repertorio n° 5612

2° ATTO AGGIUNTIVO E CONTRATTO DI APPALTO

T R A

**-L'ISTITUTO Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi**

E

-L'IMPRESA Geom. GIUSEPPE CORRADO di Brindisi

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno

due **del mese di agosto nella Sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi site in via G.B. Cesareo n°27.**

Innangi a me dott.ing. Antonio LONGO, Direttore Co-

munele f.f. dell'Istituto predetto, autorizzato alle

stipule dei contratti, con Ordinanza n°17/72 in do-

te 7 Settembre 1972 del Presidente del Consiglio di

- 5 AGO. 1974

registrato a Brindisi li

al N. 2450 Mod. 1 Vol.

lire 2300 (due mila trecento)

Il DIRETTORE
De Casare
Geo. Longo



IL FUNZIONARIO ROCCANTO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Amministrazione di detto Istituto, ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. approvato con R.D. 28 Aprile 1938, n°1165, richiamati in vigore dall'art. 6 della Legge 2/7/1949, n°408, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, e nome di Legge/-

1°)-Il Dott. Raffaele FISCHEFFO, nato il 7/9/1922 a Brindisi e domiciliato in Brindisi nelle esposte qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)-Il Sig. Geom. Gleuco CORRADO, nato in Cria il 4. Maggio 1932 e residente in Brindisi al Corso Roma, 104, titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti della cui identità personale io funzionario rogante -sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

P R E M E S S O

-CHE con contratto 26 Dicembre 1971 n°5427 di Repertorio - registrato a Brindisi il 23/12/1971 al n° 2565, Mod. I -l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente Dott. Raffaele FISCHEFFO ha affidato, alla Impresa Geom. Gleuco CORRADO da Brindisi, i lavori di costruzione del lotto 45° di case popolari nel Comune di Brindisi -quartiere S. Elisabetta-

senza della Legge 28.3.1968 n°422, Esercizio 1968
l'importo di L.2.4.170.800.- al netto dell'offerta
ribasso contrattuale di L.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento).-

-GHE con atto aggiuntivo del 15.3.1972 n°2485 di repertorio, registrato a Brindisi il 17.3.1972 al n° 1004 mod. I il contratto principale venne integrato nei disciplinari relativi agli impianti di scasso, riscaldamento ed autoclave.-

-GHE in data 3 giugno 1974 è stata redatta perizia suppletiva per lavori di variante e miglioramento dell'importo complessivo di L.10.045.404.- (diecimilioniquarantacinquemilquattrocentoquattro), per lavori al netto del ribasso contrattuale di L.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento).

-GHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.F. nelle sedute del 23.6.1974 con delibera n°2309. -

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convergono e stipulano quanto segue:

ART.1)-Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale e del I° atto aggiuntivo in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART. 2)-Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1° atto aggiuntivo viene elevato da netto L. 214.170.800.= a netto L. 224.216.205.= (duecentoventiquattromilioni duecentosessantasei miladuecentocinque).=

ART. 3)-Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento).=

ART. 4)-Come convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 5)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di 60 (sessanta) giorni da quello stabilito dal contratto principale e dal 1° atto aggiuntivo.=

ART. 6)- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per visite di collaudi restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 7)-I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto prin

cipale.-

ART. 8)-Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

In applicazione dell'art. 38 della Legge 26 ottobre 1972 n. 834, il presente atto aggiuntivo è esente dall'imposta proporzionale di registro essendo sottoposto solamente al pagamento delle imposte minime fisse.-

È, richiesto, il Funzionario rogante ha ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su fasciate quattro per intero e righi dodici cioè a questo punto della quinta fasciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ed alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alle loro volontà.-

Firmato: Raffaele Foschetti; Corrado Glauco
Lug. Antonio Longo, funzionario rogante

Per copia conforme

